



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI -

in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico **Dott. Valentino Lenoci**,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. Aff. Cont.,
vertente tra:

VD-----

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AR dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di
citazione,

- attore -

e

BN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore-----

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PL, rappresentata e
difesa dall'avv. PS in virtù di mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta,

* * *

Conclusioni precisate all'udienza del 5 febbraio 2009 come segue:

- per l'attore VD: <<<...precisa le conclusioni riportando ai a tutte le richieste, eccezioni e conclusioni rassegnate negli atti di causa chiedendone l'integrale accoglimento>>;
- per il convenuto BN s.p.a.: <<...si riporta integralmente alle proprie difese e precisando le conclusioni chiede che il sig. Giudice voglia accogliere tutto quanto

Sent. n.

N. Cron.

N. Fasc.

R.G. Contenzioso

N. Rep.

OGGETTO:

Contratti bancari.

rassegnato e richiesto in atti>>.

Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 27 aprile 2009.

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2002 VD ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il BN s.p.a., chiedendo che, previa declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. xxxxx, intrattenuto con la filiale di Polignano a Mare, con particolare riferimento alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di previsione della commissione di massimo scoperto, fosse rideterminato l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, e fosse condannata, la banca convenuta, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre interessi legali; il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il BN s.p.a., il quale, nel contestare l'avversa domanda, ha concluso chiedendone il rigetto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Espletata C.T.U. contabile, all'udienza del 5 febbraio 2009 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe.

Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 27 aprile 2009.

Rileva il giudicante, innanzitutto, che il contratto di conto corrente bancario con apertura di credito per cui è causa risulta concluso in data 24 maggio 1991.

Tale contratto prevedeva una espressa pattuizione degli interessi passivi e della commissione di passivo scoperto (entro il fido: 15% + ¼; oltre fido: 18% + 1/1), ragion per cui, nella ricostruzione

dell'andamento del conto corrente, deve essere applicato detto tasso di interesse, ovvero quello migliorativo per il cliente, ove effettivamente applicato. Non risultano, invece, comunicazioni in senso peggiorativo di detto tasso di interesse, che pertanto non possono essere prese in considerazione.

Per quel che riguarda, invece, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (prevista, nel contratto in esame, all'art. 57-*bis*, comma 2, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito in esame, denominate “norme regolamentari sulle aperture di credito utilizzabili in c/c”), va rilevato che è ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tale pratica anatocistica è da considerare radicalmente nulla, posto che essa non ha mai costituito, né oggi, né in passato, un uso normativo, bensì, al più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti (da ultimo, Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. 18 settembre 2003, n. 13739). Tale indirizzo giurisprudenziale è talmente pacifico, da poter essere considerato vero e proprio “diritto vivente” (da ultimo, v. Cass. 30 novembre 2007, n. 25016).

Deve osservarsi, peraltro, che a nulla rileva che gli estratti conto siano stati tacitamente approvati dal correntista, posto che tale approvazione non può certo far superare la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto la nullità di tali clausole opera oggettivamente, e non è prevista la possibilità di convalida (art. 1423 c.c.)

Ora, secondo la prevalente giurisprudenza di merito formatasi in materia, alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi deve sostituirsi una clausola prevedente la capitalizzazione annuale, in quanto tale soluzione: *a*) corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore della clientela; *b*) tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme alla cadenza temporale *ex lege* degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284 c.c. comma 1; *c*) resta comunque operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31 dicembre di ogni anno, *d*) l'anatocismo annuale è contemplato

anche dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (emessa in virtù del 120, 2° comma, d. lgs. 385/1993, introdotto con l'art. 25, 2° comma, d. lgs. 342/1999), la quale prevede, all'art. 2, sulla base di quanto previsto dalla disposizione suddetta, la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni in conto corrente nonché, espressamente, il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, contrattualmente stabiliti, dopo la chiusura del conto (tale delibera è efficace dal 1° luglio 2000, e quindi non riguarda il caso di specie, in cui l'accertamento del saldo negativo risale al 1996; essa può ritenersi, comunque, espressione di un principio generale, e cioè quella della uniformità periodica degli interessi). D'altronde, il dato della capitalizzazione annuale degli interessi a favore del cliente dura da moltissimo tempo, risponde ad una prassi uniforme, generale ed anteriore all'entrata in vigore del codice civile, non è frutto di imposizione posta in essere dal contraente più forte e, pur essendo nato da necessità di contabilizzazione e immediata annotazione del saldo, concreta un vero e proprio uso normativo anteriore al codice civile del 1942, fatto salvo dal disposto dell'art. 1283 c.c. (così App. Lecce 21.6.2005, *ined.*; per la capitalizzazione annuale, v., inoltre, Trib. Civitavecchia, 5 novembre 2007; Trib. Trapani 24 gennaio 2007; Trib. Firenze 27 novembre 2006; Trib. Bari 20 ottobre 2006; in epoca meno recente: Trib. Torino, 14 novembre 2002; Trib. Roma, 8 novembre 2002; Trib. Milano, 4 luglio 2002; Trib. Terni, 16 gennaio 2001).

Peraltro, a far data dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, potrà applicarsi in ogni caso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, essendo questa prevista a condizione di reciprocità.

Per quel che riguarda la commissione di massimo scoperto, questa, ad avviso del giudicante, deve ritenersi valida, in quanto avente la funzione di remunerare l'affidamento, e quindi la "messa a disposizione" della somma da parte della Banca.

Nel caso di specie, peraltro, l'entità di detta commissione è stata specificamente approvata per iscritto, come si evince dalla pattuizione degli interessi debitori, in cui si fa riferimento ad una frazione

aggiuntiva (1/4 nei limiti del fido, 1/1 oltre la misura del fido) che deve essere considerata, per l'appunto, la commissione di massimo scoperto applicabile nel contratto di esame, così come peraltro accertato dal C.T.U.

Orbene, in applicazione dei principi suindicati, deve ritenersi preferibile, nel caso di specie, la ricostruzione del conto corrente operata dal C.T.U. dott.ssa MD nel prospetto "E" allegato alla relazione di consulenza tecnica (capitalizzazione annuale con applicazione della commissione di massimo scoperto e con applicazione dei tassi debitori contrattuali ovvero di eventuali tassi debitori migliorativi).

Sulla base di tale ricostruzione, è risultato un saldo a credito per il correntista, alla data di chiusura del conto, di lire 39.893.805, pari ad euro 20.603,43.

Non appare fondata, peraltro, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del BN s.p.a., posto che, per giurisprudenza costante, la prescrizione per la restituzione delle somme versate in eccedenza sul conto corrente decorre dalla chiusura del conto, essendo questo il momento in cui si definisce il rapporto di dare/avere tra le parti, e quindi l'eventuale credito alla ripetizione delle somme versate in eccedenza può essere fatto valere. (Trib. Arezzo 12 maggio 2009; Trib. Benevento 29 agosto 2008; Trib. Bergamo 29 maggio 2006; Trib. Monza 7 aprile 2006).

Va rigettata anche l'eccezione di *soluti retentio* sollevata dalla convenuta, posto che le somme versate in eccedenza dal correntista non sono state oggetto di un pagamento spontaneo, bensì di una prestazione prevista dal contratto sulla base di una clausola nulla, ragion per cui difetta, nella specie, la volontà e/o la spontaneità del pagamento, ed il dovere morale o sociale richiesto dall'art. 2034 c.c. (cfr., in tal senso, Trib. Napoli 24 novembre 2000; App. Lecce 17 dicembre 2004).

Va quindi dichiarata la nullità della clausola contrattuale prevista dall'art. 57-bis, comma 2, del contratto di apertura di credito in conto corrente per cui è causa, e la Banca convenuta va condannata a pagare, in favore di VD, la somma di euro 20.603,43, quale saldo attivo del

conto corrente n. 27000018, oltre interessi legali dalla chiusura del conto medesimo (24 agosto 2000) al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la sostanziale soccombenza del BN s.p.a., secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Le spese della espletata C.T.U. Vanno poste definitivamente a carico del convenuto BN.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. Valentino Lenoci, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G.A.C. sulla domanda proposta da VD nei confronti del BN s.p.a., così provvede:

- 1) dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 57-*bis*, comma 2, del contratto di apertura di credito in conto corrente bancario n. xxxxxx concluso tra VD ed il BN s.p.a. il 24 maggio 1991, prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- 2) per l'effetto, condanna il BN s.p.a. al pagamento, in favore di VD, della somma di euro 20.603,43, quale saldo attivo del conto suddetto alla data di chiusura, oltre interessi legali dal 24 agosto 2000 al soddisfo;
- 3) condanna il BN s.p.a. alla rifusione, in favore di VD, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.985,44, di cui euro 221,44 per esborsi, euro 1764,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 4) pone definitivamente a carico del BN s.p.a. le spese della espletata C.T.U.

Monopoli, 29 dicembre 2009.

Il Giudice Unico
(Dott. Valentino Lenoci)